

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	229
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. (1836)	229
PRESIDENTE	229, 230, 231
DE CAPUA, <i>Relatore</i>	229
ANGELINI GIUSEPPE	230, 232
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	231
Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 3 luglio 1954, n. 626 per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività (1891)	232
PRESIDENTE, f. f. <i>Relatore</i>	232
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	232

La seduta comincia alle 10,15.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonino e Di Leo.

Discussione del disegno di legge: Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Il Relatore, onorevole De Capua, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE CAPUA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto, la legge 29 luglio 1957, n. 635, che il disegno di legge in esame tende a modificare ed integrare, ha lo scopo di facilitare la costruzione delle reti idriche interne e delle reti ed impianti di fognature nei comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti. Con l'articolo 3 di detta legge

III LEGISLATURA. — NONA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

è stato stabilito che, ove detti comuni si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria, l'ammortamento dei mutui che dovrebbero contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di dette opere, e le opere stesse siano state ammesse al beneficio del contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lo Stato può assumere l'onere di spesa a carico dei comuni in parola.

In coordinazione con questa disposizione, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche da autorizzarsi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a termini dell'articolo 17 della menzionata legge n. 589 del 1949, per gli esercizi dal 1957-58 al 1964-65 incluso, non può essere inferiore a lire 100 milioni per ciascun esercizio.

Ora, nell'applicazione pratica, ciascuna di dette spese doveva essere autorizzata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ma al Ministero del tesoro spettava il compito di curare, per conto dei comuni, tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione dei mutui — che la Cassa depositi e prestiti era impegnata a concedere — e ad anticipare i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori.

È avvenuto, però, che, per il primo esercizio di applicazione della legge, vale a dire l'esercizio 1957-58, il Ministero del tesoro non ha potuto iscrivere nel bilancio di previsione la spesa di 100 milioni, essendo già stata emanata la legge di approvazione del bilancio del Ministero stesso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 635 e non essendo consentito, pertanto, procedere alla variazione richiesta.

Inoltre, l'articolo 3, mentre demanda al Ministero del tesoro il compito di anticipare i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere, non autorizza i relativi stanziamenti, né determina le modalità, così come ha fatto per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 589.

Si può dire che questa carenza ha determinato una inefficacia della legge, in quanto è rimasta finora inoperante la norma di legge in questione, rendendo indispensabile una soluzione che valga a colmare la lacuna in essa esistente.

È la soluzione non può essere che quella consistente nel demandare al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere, oltre, che alla concessione dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, anche alla

concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza tra quella del 6,73 per cento, occorrente per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento, e quella del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 ed 11 della ripetuta legge n. 589 del 1949.

Però, per poter provvedere anche alla concessione di detti contributi integrativi, il limite di impegno da autorizzarsi nel bilancio dello stesso Ministero dei lavori pubblici per il titolo suindicato, deve essere necessariamente aumentato, per gli esercizi dal 1957-58 al 1964-65, da lire 100 milioni a lire 150 milioni.

E poiché sono trascorsi, nel frattempo, tre esercizi finanziari e, per l'esercizio 1957-58, dovrebbe essere previsto lo stanziamento per l'intero limite di impegno maggiorato di lire 150 milioni, nel bilancio del corrente esercizio del Ministero dei lavori pubblici dovrebbe portarsi l'aumento, sul limite di impegno per il 1957-58; più lire 50 milioni corrispondenti al maggior limite di impegno per il 1958-59, più lire 50 milioni corrispondente al maggior limite di impegno per l'esercizio 1959-60.

La difficoltà incontrata nel cercare di reperire le somme occorrenti ha indotto, tuttavia, a prevedere un piano di riparto della suddetta spesa in più esercizi finanziari, e cioè: aumento del limite di impegno del corrente esercizio sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici da 100 a 150 milioni di lire; limite di impegno di lire 200 milioni per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 e, infine, di lire 150 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la maggior spesa relativamente al corrente esercizio, di lire 50 milioni, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento di altro capitolo dello stesso bilancio del Ministero dei lavori pubblici; da reintegrarsi prima del 30 giugno 1960.

Mi sembra, quindi, concludendo, che in definitiva, nella sostanza, non si muta nulla e tutto si riduce al fatto che l'operazione finanziaria che doveva esser attuata in un determinato numero di esercizi, viene compiuta in un numero minore.

Come relatore propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI GIUSEPPE. Mi pare che sia necessario, in questa materia, un'osservazione

di carattere più generale, vale a dire l'esigenza di una maggiore organicità nel settore della legislazione vigente in materia. Perché, infatti, proprio da questa mancanza di organicità derivano certe incongruenze come quella che abbiamo modo di lamentare in questa occasione. E la cosa è tanto più seria in quanto conosciamo tutti molto bene quelle che sono le necessità dei nostri comuni, soprattutto di quei comuni, e sono molti anche nell'Italia centrale e settentrionale, che sono ancora sprovvisti di fognature, attrezzature igieniche indispensabili, e così via.

Ora, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, io penso che sarebbe opportuno modificarlo, nel senso che i 250 milioni che si intendono reperire per rendere operante la norma di cui alla legge n. 635 vengano stanziati con maggiore sollecitudine. E cioè, lasciando invariato lo stanziamento per l'esercizio 1959-60; per quel che riguarda l'esercizio 1960-61, potrebbero essere stanziati 200 milioni in più rispetto a quelli previsti dal disegno di legge in esame.

Bisogna, invero, trovare il modo di dar corso il prima possibile alla esecuzione di queste opere pubbliche urgenti: prima reperiremo i mezzi e prima sarà possibile ai comuni interessati far eseguire queste opere.

Pertanto, noi presenteremo un emendamento all'articolo 1, il quale, mentre lascia invariato l'aumento stanziato per l'esercizio in corso, porta lo stanziamento per l'esercizio 1960-61 da 200 a 400 milioni di lire, riducendo a lire 150 milioni quello degli esercizi 1961-1962, 1962-63 e 1963-64.

PRESIDENTE. In questo modo però noi ritardiamo le cose. Tenga infatti, presente, onorevole collega che, se noi modifichiamo quello che è lo stanziamento previsto, dobbiamo sottoporre la modificazione al parere della Commissione Finanze e tesoro, perdendo tempo prezioso. Pregherei, quindi, l'onorevole Angelini di non insistere nell'emendamento. Questo, proprio nell'interesse delle zone che attendono di vedere normalizzata la legge che si va a modificare ed integrare.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola al Ministro Togni.

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Non ho nulla di particolare da aggiungere a quanto ha già detto, nella sua chiara relazione, l'onorevole De Capua e prego la Commissione di non modificare il testo proposto dal Governo, soprattutto per quanto concerne la parte finanziaria, perché, evidentemente, in questo

caso, non potremmo approvare oggi questo provvedimento, che, fra l'altro, risponde anche a determinate esigenze.

Sono d'accordo circa l'osservazione quanto alla frammentarietà della legislazione vigente in materia. Credo, anzi, di essere fra i ministri quello che presenta meno leggi speciali. Vi sono contrario, infatti, perché penso che bisognerebbe sempre affrontare i problemi nella loro completezza e vastità. Qualche volta, però, come in questo caso, bisogna intervenire nei confronti di leggi che ormai hanno fatto un'esperienza decennale: si tratta, infatti, di andare incontro ad esigenze che sono maturate nel tempo, sopperire a deficienze allora non riscontrate o imprevedute e che si sono poste in evidenza in seguito.

Comunque, la raccomandazione, ch'io faccio mia, corrisponde proprio a quello che è già un preciso indirizzo attualmente seguito dal mio ministero.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il Ministro del tesoro.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635».

L'emendamento dell'onorevole Giuseppe Angelini è del seguente tenore: « *Al secondo comma, sostituire le parole:* detto limite di impegno, per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni, *con le altre:* detto limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 non potrà essere inferiore a lire 400 milioni; per gli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64 non potrà essere inferiore a lire 150 milioni ».

ANGELINI GIUSEPPE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 e, non essendovi osservazioni ed emendamenti, lo pongo in votazione:

« Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività (1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (1891).

Poiché è assente il relatore onorevole Lombardi, fungo io stesso da relatore, invitando all'approvazione del provvedimento che, per la sua semplicità, non esige alcuna particolare illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

ART. 2.

Nel programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore, da attuare ai sensi del citato articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, possono essere comprese iniziative per la divulgazione dei risultati dei detti studi, nonché l'attuazione di cantieri sperimentali.

(È approvato).

ART. 3.

Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici potrà avvalersi, oltre che di Enti scientifici, universitari o professionali, anche di singoli esperti ovvero provvedervi in amministrazione diretta.

(È approvato).

ART. 4.

Le modalità di assegnazione degli alloggi da costruirsi per l'attuazione del programma sperimentale saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in vista delle particolari finalità di studio cui è destinato l'uso di detti alloggi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifica ed integrazione dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1960

disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale » (1836):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8 della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività » (1891):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Baroni, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Cavazzini, Ceccherini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Orlandi, Ripamonti, Sarti e Terranova.

Sono in congedo:

Bonino e Di Leo.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI